

Associazione inter- professionale degli Ambiti sociali delle Marche – A.I.P.A.S. Marche

STATUTO

AIPAS MARCHE

10/09/2019



**Statuto della
Associazione Inter-Professionale degli Ambiti sociali delle Marche
AIPAS Marche**

Società scientifica delle attività sociali e sociosanitarie territoriali

Articolo 1 – Costituzione

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata **Associazione Inter-Professionale degli Ambiti sociali delle Marche** Organizzazione di volontariato, in breve **AIPAS Marche** - ODV da ora in avanti denominata "associazione".

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.¹

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.²

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione Inter-Professionale degli Ambiti sociali delle Marche – denominata A.I.P.A.S. - è una libera Associazione senza fini di lucro e senza finalità sindacali, che non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

La sede legale iniziale dell'Associazione è presso l'Ambito territoriale sociale del Presidente dell'associazione. La sede legale dell'AIPAS è nel comune di Jesi, in via Gramsci, 95.

¹ È una specificazione rispetto al vincolo che chiede sia il CTS che la Circolare n.20.

² La denominazione deve essere indicata nello statuto e non può essere lasciata alla discrezionalità futura dell'associazione, perché l'acronimo ETS diventerà parte integrante della denominazione.

Articolo 2 – Carattere associazione

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.³

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 - Scopi e attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare:

- promuove, sostiene ed implementa la cultura del cambiamento nel settore sociale e sociosanitario tendente all'umanizzazione dei servizi offerti alla persona, al miglioramento dello stato di benessere della popolazione e all'applicazione di modelli gestionali capaci di realizzare l'integrazione, il governo della domanda e accentuare la tutela dei soggetti deboli.
- promuove eventi formativi ed è garante non solo della solidità delle basi scientifiche degli eventi stessi, ma anche della qualità pedagogica e della loro efficacia, attraverso attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di iniziative in ambito nazionale e regionale.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

³ L'esplicitazione non è obbligatoria, in quanto riporta esattamente il passaggio del Codice del Terzo Settore che vale a prescindere, mentre è obbligatoria il primo comma dell'art. 2 dello statuto perché è requisito essenziale dell'ODV.

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- Favorire lo sviluppo degli Ambiti territoriali sociali;
- promuovere il progresso scientifico e culturale degli Operatori degli Ambiti sociali anche attraverso iniziative di ricerca applicata ai servizi di territorio;
- favorire una rete informativa per la divulgazione delle esperienze di buone pratiche;
- facilitare la cooperazione di chiunque a qualunque titolo operi a livello territoriale e in ambito sociale e sociosanitario;
- progettare e proporre iniziative formative come strumento e leva del cambiamento anche nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento continuo;
- promuovere il costante aggiornamento degli associati e svolgere attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali e a migliorare le competenze e le abilità professionali, tecniche e manageriali-gestionali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate e di favorire il governo delle attività sociali e sociosanitarie e il sistematico controllo dei risultati;
- attivare iniziative di collaborazione con le Istituzioni sociali e sociosanitarie Nazionali e Locali, - tra le quali il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, i Comuni e gli altri enti gestori, gli Ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie, con le Società Scientifiche, con le Associazioni di Cittadini e con gli altri Organismi e Organizzazioni Pubbliche e Private interessate al cambiamento nel settore sociale e sociosanitario, concorrendo anche alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei percorsi assistenziali e la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza;
- favorire percorsi assistenziali efficaci con l'utilizzazione degli strumenti dell'Evidence Based Practice (EBP);
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che

con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse.⁴ Il consiglio direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.⁵

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.

Articolo 5 - I soci

Possono iscriversi i soggetti che operano nel settore sociale e sociosanitario degli Ambiti territoriali sociali, dei Comuni e degli altri enti gestori, delle Regioni, dei Distretti sanitari, delle strutture residenziali, semiresidenziali.

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e, a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L'Associazione è composta da:

1. **Soci Fondatori:** sono i soci che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
2. **Soci Ordinari:** sono i Soci della Associazione regionale che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Direttivo.
3. **Soci Onorari:** sono persone, nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio, che si siano particolarmente distinte con studi, ricerche ed iniziative organizzative nei vari campi di cui ai precedenti articoli 2 e 4;
4. **Enti del Terzo Settore,** ai sensi dell'art.32 co.2 del Codice del Terzo

⁴ Ai sensi della Circolare n.20 del 27-12-2018 L'esercizio di attività diverse è facoltativo, ma se l'odv intende svolgerle, deve prevederlo nello statuto. Non è tuttavia necessario elencarle.

⁵ Questo dato è importante, perché anche la Circolare, in riferimento all'art.13 co.6 CTS ne prevede l'inserimento.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

Articolo 6 - Ammissione e decadenza

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Decade da membro dell'associazione il socio che:

- a) presenti domanda di dimissioni per iscritto alla segreteria dell'associazione o della sede regionale di competenza prima dello scadere dell'anno;
- b) ometta di pagare la quota associativa, per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre 18 mesi dalla scadenza fissata per il versamento;
- c) per morte;
- d) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) non presenti più, a giudizio della maggioranza dell'organismo di direzione regionale a cui appartiene, i requisiti richiesti per appartenervi ovvero quando ricorrano gravi motivi.

Il provvedimento di esclusione è emanato dal direttivo regionale a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Articolo 8 - Sanzioni disciplinari

Il socio che non osservi lo Statuto si rende responsabile di infrazioni disciplinari a cui possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute al Direttivo regionale la quale, entro giorni trenta dal ricorso loro presentato, giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Contro le decisioni dell'organismo Direttivo regionale in materia disciplinare è ammesso ricorso all'Assemblea. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia del dell'assemblea.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Articolo 9 - Organi della Associazione

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Direttivo regionale

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Ai predetti organi non compete alcuna retribuzione per la carica ricoperta.

Il Direttivo regionale designa il tesoriere.

Articolo 10 - L'assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari regolarmente iscritti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, - a mezzo comunicazione per posta elettronica - almeno quindici giorni prima della data stabilita, in sede appositamente prescelta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di più della metà degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto; il socio che partecipa in rappresentanza di un ente ha diritto ad un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega⁶, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.⁷

L'Assemblea, presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

L'Assemblea delibera, con voto palese, a maggioranza dei voti dei presenti.

⁶ Art. 24 co.3 Cts: *Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.*

⁷ Art.2372 co.3 Codice civile, Art .24 co.3 Cts e Nota del Ministero del lavoro n.93 del 30-05-2019

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Articolo 11 - Direttivo regionale

Il Direttivo regionale è eletto dall'Assemblea degli iscritti. Il Direttivo regionale è formato da un minimo di 15 membri ad un massimo di 30 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Al Direttivo è ammessa la partecipazione di altri soci senza diritto di voto.

Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte ogni anno. La convocazione deve pervenire, a mezzo comunicazione per posta elettronica, di norma almeno quindici giorni prima della data prevista.

Il Direttivo è validamente costituito quando è presente più della metà dei componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri hanno facoltà di delega scritta con il limite di una delega per ogni componente.

Il Direttivo regionale:

- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;⁸
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo⁹ (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione¹⁰.
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;¹¹
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari;
- elegge e nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere;
- definisce i programmi della Associazione secondo le finalità di cui all'art. 4;
- stabilisce le quote dei versamenti dei soci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- propone all'Assemblea la nomina di Soci Onorari con specifica motivazione.

I singoli membri del Direttivo regionale, ove necessario, possono essere delegati dal Direttivo stesso alla direzione e responsabilità nell'ambito delle attività dell'associazione

Possono inoltre proporre al Presidente di affidare incarichi a persone esterne alla Associazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi statutari.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo regionale ove pervenga richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri in carica.

Il Direttivo regionale dura in carica tre anni. I membri del Direttivo regionale possono essere rieletti.

⁸ Questa funzione va lasciata se l'associazione decide di prevedere lo svolgimento di attività diverse in combinato disposto con l'art.4 dello Statuto.

⁹ Da lasciare o inserire tutti i passaggi sul bilancio preventivo, se l'associazione decide di redigerlo o di mantenerne la redazione.

¹⁰ Vedi nota n.7

¹¹ L'art.23 co.1 del Cts prevede che, in mancanza di diversa disposizione statutaria, l'ammissione di un nuovo socio sia deliberata dall'organo di amministrazione. Se gli statuti dispongono diversamente, si tratta di una modifica facoltativa.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Articolo 12 - Compiti del Presidente

Il Presidente ha la responsabilità legale della Associazione e la rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Viene eletto dal Direttivo regionale fra i componenti del Direttivo stesso con votazione a scrutinio segreto. E' garante della missione e degli obiettivi della Associazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Concede patrocinii.

Concede deleghe ai soci per particolari compiti o funzioni anche su proposta del Direttivo regionale.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Convoca il Direttivo regionale almeno due volte l'anno e formula l'ordine del giorno.

I componenti del Direttivo possono proporre al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno su sottoscrizione di almeno da tre componenti dello stesso.

Il Presidente può invitare senza diritto di voto alle riunioni altri Soci.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito da uno dei Vice Presidenti, su espressa sua indicazione.

La sfiducia motivata del Presidente va votata dalla maggioranza dei componenti di diritto del Consiglio.

Articolo 13 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto con votazione a scrutinio segreto e nominato dal Direttivo regionale tra i propri componenti.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

- favorire l'implementazione dello sviluppo della Associazione presenti nell'area territoriale di competenza;
- favorire la creazione di gruppi di lavoro;
- stimolare la collaborazione con organi istituzionali, associazioni e società scientifiche nell'area territoriale di competenza.

Il Presidente può conferire deleghe temporanee al Vicepresidente per funzioni e compiti dallo stesso individuati.

Il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche.

E'responsabile di progetti di ricerca. Inoltre, è garante del rispetto delle funzioni, degli obiettivi, della missione e, più in generale, dello statuto della AIPAS Marche.

Articolo 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Direttivo regionale tra i propri membri.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo (se previsto) accompagnandoli da apposita relazione.

Ha i seguenti compiti:

- cura la riscossione delle quote associative;
- controlla il bilancio delle iniziative della Associazione;
- può aprire conti correnti con il consenso del Direttivo regionale;
- presenta un rendiconto al Direttivo ed un bilancio annuale all'Assemblea.

Articolo 15 – Comitato di coordinamento

Viene costituito un Comitato di coordinamento composto da n. 5 membri individuati dal Direttivo all'interno dell'Assemblea dei Soci, ciascuno in rappresentanza del territorio delle cinque provincie della Regione Marche (Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo).

Il Comitato svolge funzioni di supporto all'attività del Direttivo e della Presidenza, di raccordo tra i soci e il Direttivo, nonché attività di consulenza in relazione a tematiche specifiche su indicazione del Direttivo e della Presidenza.

Art. 16 -Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci.¹²

Articolo 17 - Patrimonio dell'associazione ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;

¹² È una previsione obbligatoria introdotta dal Codice del terzo settore e ribadita dalla Circolare ministeriale n.20 del 27/12/2018

- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;¹³
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

Il patrimonio della Associazione è costituito dalle entrate di cui sotto, detratte le passività.

Le attività di formazione e di aggiornamento professionale sono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal Direttivo regionale.

Articolo 18 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 19 - Durata periodo contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 20 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

¹³ Questa voce va lasciata solo se lo statuto all'art.4 prevede lo svolgimento di attività diverse.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 21 - Verifiche e monitoraggi

La verifica del tipo e la valutazione della qualità delle attività di formazione, sperimentazione, ricerca, implementazione sul territorio di modelli gestionali, nonché delle attività di gruppi di lavoro su temi specifici, per organizzare convegni, dibattiti, per mantenere i contatti con Associazioni e Enti, sono demandati al Direttivo regionale.

Articolo 22 - Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea che si adoperino per la realizzazione o il miglioramento di servizi sociali e sociosanitari territoriali.

Articolo 23 – Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque entro e non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore¹⁴, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

¹⁴Il Registro unico nazionale del Terzo Settore (artt. 45 e ss del Cts) sarà istituito da apposito Decreto ministeriale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017¹⁵, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

Articolo 24 - Modifiche allo statuto, principi generali

Modifiche al presente statuto possono essere approvate dall'Assemblea riunita in seduta straordinaria secondo le previsioni di cui all'art. 10 dello Statuto.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D.lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

¹⁵Art 14 Cts *Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.*

